

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la regolare copertura finanziaria al Cap.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

N. 05 Reg. del 25-1-99

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

L'anno millenovecentonovanta NOVE il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 18,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune alla seduta di AGGIORNAMENTO (1) disciplinata dal comma..... (1) dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ORDINARIA, prevista dall'art. 31, comma legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
GALLETTO GIROLAMO M.	SI	FIORICA LEONARDO	NO
FARRUGGIA GIOVANNI	SI		
PUCCIO PIETRO	SI		
VELLA FRANCESCO CAL	SI		
CANCEMI SALVATORE	SI		
IMPERA PASQUALE	NO		
VACCARO CARMELO	SI		
FARRUGGIA CARMELO	SI		
BELLOMO FABIO	SI		
IACONO VINCENZO	SI		
MONACHINO GIUSEPPE FRANC.	SI		
CAPIZZI CALOGERO	SI		
IACONO PIETRO	SI		
IACONO ROBERTO	SI		
Assegnati n.	In carica n.	Assenti n.	Presenti n.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GALLETTO GIROLAMO MAURIZIO nella sua qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario del Comune Dr. IACONO MICHELE

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
- il segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere FAVOREVOLE

11. RENDICONTO

Chiede di leggere il Regolamento dell'Assemblea straordinaria del giorno.

Il Presidente legge il regolamento approvato e legge il progetto di deliberazione approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Contrario: S. Pietro, Faruggia Giovanni, Della Valle, Lauretta, e altri.

Il Consigliere Faruggia Giovanni dichiara che l'integrazione è stata notificata nella giornata di sabato mattina e aggiunge di non avere nulla da obiettare, in data di sabato, di prendere visione degli atti.

Il Presidente sottolinea che la notifica dell'integrazione nella giornata di sabato, non pregiudicava l'esame in data odierna.

Alcuni Consiglieri, oggi lunedì, hanno chiesto e ottenuto copia della proposta, che ovviamente era pronta.

Alcuni Consiglieri della maggioranza e della minoranza esplicitano di avere ricevuto notifica dell'avviso giovedì scorso.

Alcuni di S. Pietro

Il Consigliere Della Valle chiede che venga data lettura di ciascun articolo.

Il Presidente dispone che venga data lettura del Regolamento.

Si allontanano il Consigliere Della Valle, successivamente ancora

terminata la lettura di tutti gli articoli il Presidente pone al voto l'ordine del giorno.

Proceduto alla votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato.

Voti favorevoli: 11/8

Voti contrari: 4/10 (S. Pietro, Della Valle, Faruggia, e altri)

7/81 A di proposta di deliberazione;
7/871 di parere contestato;
7/871 di gli interventi che precedono;
Visto lo superate votazione;

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, emanata con D.Lgs. 50/92, composto da 18 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE in trasmissione, dopo l'esecuzione dell'atto da parte dell'Organo di Controllo, alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero dell'Interno, in senso dell'art. 52, 2° comma, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;

A questo punto, per dichiarazione di voto, il Consigliere Vella "La minoranza formata da Vella, Puccio, Bellomo, Cancemi e Furruggia Giovanni non esprime parere alla votazione su indicati perché il Presidente non ha dato possibilità di parola al Consigliere Vella prima della votazione, pertanto ci asteniamo, di almeno e ce ne andiamo"

Escono i Consiglieri Puccio, Vella, Bellomo, Cancemi e Furruggia Giovanni

Il Presidente dichiara che la dichiarazione di voto fatta dal Capo Gruppo Vella non esprime la intenzionalità di applicare un astensionismo non costruttivo dei lavori consiliari.

Dichiaro altresì che il Presidente alla fine della lettura del Regolamento aveva comunicato che non essendoci obiezioni, mandò a votare tutti i consiglieri dicendo questi rimando che non ce ne sono, mentre in quel momento era venuta un'interrogazione con 5 voti favorevoli su 13 presenti.

Dopo aver chiesto al Capo gruppo Vella se il loro voto fosse non avendo alzato la mano, contrario o astenuto, questi rispondeva chiedendo 5 minuti di sospensione dove in votazione non veniva come riferito.

Il Consigliere siciliano Vincenzo Amadio è uscito dalla seduta.

Il Presidente pone al voto la proposta che viene approvata all'unanimità e in seguito si appropria per alcuni minuti a parlare con il Presidente del Consiglio.



COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

SETTORE _____

PROPOSTA DI _____

OGGETTO Regolamento per l'applicazione
dell'imposta Sussidi comunale

ORGANO COMPETENTE _____

Li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto legislativo 504/92, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una specifica potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

RITENUTO necessario, al fine di introdurre elementi di maggiore equità fiscale attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il potenziamento dell'attività di controllo sostanziale dell'Ufficio tributi, regolamentare l'applicazione dell'imposta in questione;

VISTO l'art. 52 del su citato decreto legislativo 446/97 il quale stabilisce che i regolamenti sulle entrate tributarie sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art. 31, 1 comma, del collegato alla finanziaria per l'anno 1999, il quale ha differito al 31 gennaio 1999 il termine per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze nn. 332/97, 101/98 e 296/E del 31 dicembre 1998 , con le quali vengono forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti inerenti l'esercizio del potere regolamentare attribuito ai comuni e alle province dal decreto legislativo n. 446/97;

VISTI gli artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

PROPONE

- 1) **ADOTTARE** il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 507/92, composto da 18 articoli, nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DISPORRE** la pubblicazione, l'invio all'Organo regionale di controllo e, entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO
COMUNALE
per l'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag. 4
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	» 4
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	» 4
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	» 6

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale	» 8
Art. 6 - Riduzioni di imposta	» 8
Art. 7 - Esenzioni	» 10

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Denunce e comunicazioni	» 12
Art. 9 - Versamenti	» 12
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti	» 12
Art. 11 - Accertamenti	» 12
Art. 12 - Attività di controllo	» 14
Art. 13 - Rimborsi	» 14
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	» 14
Art. 15 - Contenzioso	» 16

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio	» 18
Art. 17 - Entrata in vigore	» 18
Art. 18 - Norme transitorie	» 18

T
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Realmonte, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado);
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);
- **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e) ed f); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

Art. 6

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sortodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 7

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Denunce e comunicazioni

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

- a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denunce di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- b) conseguentemente sono eliminate:
 - 1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 504/92;
 - 2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
- c) è introdotto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della variazione. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile e deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune, non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 12; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.

Art. 9 Versamenti

Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11 Accertamenti

Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata o con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti al decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 12 Attività di controllo

La Giunta Comunale, su proposta del Funzionario responsabile dell'imposta, tenuto conto delle capacità dell'ufficio tributi, individua per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati ai principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

Il funzionario responsabile Ici, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento o dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 8, anche mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini Ici, nell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento Ici" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel precedente comma.

Alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 8 e al precedente comma non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 473/97.

Il Funzionario responsabile Ici verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo, proponendo alla Giunta Comunale le soluzioni necessarie per la riorganizzazione degli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.

Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera p), del decreto legislativo 446/97, per le finalità di cui al presente articolo, sono attribuiti al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti in corrispondenza della realizzazione di progetti finalizzati. A tal fine, il Funzionario responsabile Ici redigerà all'inizio di ogni anno d'imposta apposito progetto finalizzato da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale, destinando al finanziamento del suddetto progetto una percentuale non inferiore all'uno per cento del gettito Ici dell'anno precedente.

Art. 13
Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 14
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
- d) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 18
Norme transitorie

A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 maggio 1999.

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91, sulla proposta avente per oggetto

depolimerazione per l'epilazione dell'acqua
Comune di Pogliano

si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTOR

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della legittimità, si esprime parere

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Letto e sottoscritto:

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to GALLETTO GIROLAMO M.

Il Segretario Comunale

F.to FARRUGGIA GIOVANNI

F.to IACONO MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

il

È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 07.2.99..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

e fino al

È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Addetto

dal al

Il Segretario Comunale

F.to

Il,

F.to

È copia conforme per uso amministrativo.

Spedita al CO.RE.CO. sezione

ai sensi dell'art. comma L.R. 44/91.

Il,

il n. di prot.

VISTO: Il Sindaco Il Segretario Comunale

Visto: Il Segretario Comunale L'Addetto alla spedizione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91;

non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 44/91;

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i richiesti chiarimenti in data

non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta 25-2-99 nn. 1684/1461

Il, 24.3.99

Il Segretario Comunale F.to M. IACONO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. COMMA DELLA L.R. 3-12-'91, n. 44.

Il,

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to

F.to

È copia conforme all'originale. Il

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

VISTO: Il Sindaco Il Segretario Comunale

in data

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria